

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-bis
n. 87

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore SIRCANA)

approvata nella seduta del 21 novembre 2012

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DI SPECIE
DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE MEDIANTE
IL CONTROLLO DEL LORO COMMERCIO (RIFUSIONE)
(COM(2012) 403 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 2012
—————

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 403 definitivo,

considerato che la proposta di regolamento è diretta ad operare, per ragioni di chiarezza, la rifusione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, il quale ha subito diverse e sostanziali modificazioni, provvedendo al contempo a sostituire le procedure di «comitatologia» con quelle degli atti delegati e degli atti di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

ricordato che l'articolo 290 del TFUE prevede che un atto legislativo possa delegare alla Commissione europea il potere di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo stesso e che l'articolo 291 del TFUE prevede che un atto legislativo possa conferire alla Commissione europea competenze di esecuzione, allorché si renda necessario stabilire condizioni uniformi di esecuzione negli Stati membri dell'atto legislativo stesso,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, secondo cui il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione europea in materia ambientale;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà, in quanto solo con un atto dell'Unione è possibile operare la rifusione di un testo legislativo europeo e aggiornarlo alle nuove procedure degli atti delegati e degli atti di esecuzione introdotti dal Trattato di Lisbona;

la proposta appare conforme al principio di proporzionalità, in quanto essa si limita ad una rifusione del testo vigente e a sostituire le procedure di «comitatologia» con quelle degli atti delegati e degli atti di esecuzione, senza operare modifiche sostanziali;

– con riguardo alla «non essenzialità» delle materie oggetto di delega di potere, che sebbene sono già conferite alla competenza della Commissione europea in base al vigente regolamento (CE) n. 338/97, si rileva

tuttavia che tra di esse figurano anche poteri diretti a fissare criteri e requisiti per il rilascio di documenti e autorizzazioni, e poteri per la concessione di deroghe tra cui deroghe ai divieti di acquisto, alienazione e esposizione in pubblico a fini commerciali, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A, ovvero quelle minacciate di estinzione.

